

R.G.P.U. 58/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA

Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati

dott. Andrea Milesi	Presidente
dott. Annalisa Petrosino	Giudice
dott. Giorgio Scarsato	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 CCI

**per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio
proposta da**

SALVATORE MEGNA (c.f. MGNSVT89R07D142A)

con l'avv. Alberto Gandolfi

ricorrente

MOTIVI DELLA DECISIONE

rilevato che con ricorso del 26.7.2024 SALVATORE MEGNA ha chiesto aprirsi la liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che sussiste la competenza di questo Tribunale, stante la residenza del debitore (Romanengo);

rilevato che è dato il presupposto oggettivo per l'apertura della procedura: dalla documentazione allegata al ricorso emerge la sussistenza di una condizione oggettiva di sovraindebitamento del debitore ricorrente; in particolare, a fronte di una esposizione debitoria per circa € 200.000,00, il ricorrente può contare solo sulla entrata del proprio reddito da lavoro, per € 2300,00 al mese (oltre a tredicesima e quattordicesima) e deve provvedere anche al mantenimento di un figlio;



rilevato che è dato il presupposto soggettivo per l'apertura della procedura: risulta che il debitore non abbia presentato domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV CCI e che il debitore non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal CCI o da leggi speciali (il debitore ha cessato la sua attività d'impresa nel 2014);

rilevato che al ricorso è all'allegata la richiesta relazione del gestore della crisi nominato dall'o.c.c. dell'Ordine degli Avvocati di Cremona, avv. Alessia Muletti, che dà atto della completezza e dell'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, finanziaria e patrimoniale del debitore;

rilevato che per sanare la propria situazione di sovraindebitamento **il debitore offre solo quota parte del proprio stipendio, determinata come da separato decreto del Giudice delegato, per 3 anni;**

ritenuto che questa circostanza non appare ostativa all'ammissione del ricorrente alla procedura: si ritiene attuale e si aderisce all'orientamento giurisprudenziale favorevole a ciò, formatosi nel vigore della l. 3/2012 (cfr. Tribunale Torino 10.5.2019; Tribunale Brescia 7.4.2020; Tribunale di Matera 24.7.2020, Tribunale di Bologna 4.6.2020; Tribunale di Ancona 8.10.2020), deponendo in tal senso il fatto che anche la "procedura modello" della liquidazione giudiziale può essere aperta pur in mancanza di beni da liquidarsi; deponendo in tal senso altresì il disposto dell'art. 270 CCI lettera g), identico al disposto dell'art. 14quinquies lettera d) l. 3/2012, che stabilisce che il Giudice ordina trascrizione del decreto di apertura **ove vi siano** beni da liquidare; ritenuta la sussistenza quindi di tutti i requisiti ex art 268 e 269 CCI;

P.Q.M.

Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando

DICHIARA

**aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di
SALVATORE MEGNA (c.f. MGNSVT89R07D142A);**

NOMINA

Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;

NOMINA



liquidatore l'avv. Alessia Muletti;

ORDINA

al debitore il deposito entro 7 giorni dalla pubblicazione della sentenza nella Cancelleria di questo Tribunale dell'elenco dei creditori;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 gg entro la pubblicazione della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, ogni propria domanda di rivendicazione, di restituzione o di ammissione al passivo, domanda predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

ORDINA

Al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;

DISPONE

che dal giorno della pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale, esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la presente procedura, possa essere iniziata o proseguita sui beni del debitore;

DISPONE

l'inserimento della presente sentenza sul sito del Tribunale, a cura del liquidatore nominato;

Cremona, 30.10.2024

Il Giudice estensore
dott. Giorgio Scarsato

Il Presidente
dott. Andrea Milesi

Si comunichi

al debitore, presso l'avv. Alberto Gandolfi;

al liquidatore nominato, avv. Alessia Muletti

